

N. R.G. 338/2024 procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente
dott. Rosa Selvarolo	Giudice relatore
dott. Cristian Soscia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 338 /2024, promosso da:

██████████ residente a IMPRUNETA alla via ██████████ n°
██████ codice fiscale ██████████ rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Bindi

DEBITORE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 23-10-2024 ██████████ ha chiesto che sia aperta nei propri confronti la procedura di Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa stante la propria situazione di sovraindebitamento.

Al ricorso è allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dottor ██████████ che espone una valutazione complessivamente positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il ricorso deve essere accolto sussistendo tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.



Preliminarmente è possibile ritenere che sussista la competenza del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, atteso che il debitore ha la propria residenza nel comune di Impruneta alla via [REDACTED] n° [REDACTED] e non vi è motivo per ritenere che non abbia ivi il centro dei propri interessi..

Le emergenze documentali dimostrano che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il Sig. [REDACTED], infatti, svolge attività di lavoratore dipendente a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] Srl unipersonale.

In passato ha svolto attività d'impresa in veste di socio accomandatario della società [REDACTED] Sas, Codice Fiscale [REDACTED], che svolgeva attività di facchinaggio, la quale è stata messa in liquidazione il 30/12/2016 ed è stata cancellata dal Registro Imprese l'8/1/2018.

Dalle deduzioni del ricorrente e dall'analisi svolta dall'OCC emerge che la maggior parte dei debiti trova la sua origine proprio nell'indebitamento contratto con la società, che nonostante i numerosi tentativi, non è riuscito ad estinguere.

Il ricorrente è quindi, sovraindebitato nell'accezione di cui all'art 2 lettera c) CCII. ovvero versa in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha cagionato la definitiva incapacità del soggetto di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Nel caso di specie, infatti, il debitore è in una situazione di totale illiquidità che non gli permette di onorare i debiti scaduti e non ha flussi di cassa attuali ed adeguati che possano consentirne il pagamento integrale in futuro, come di seguito illustrato.

Egli, infatti, ha la seguente debitoria complessiva, quale è risultata in esito agli accertamenti compiuti dall'OCC anche attraverso la consultazione delle banche dati:

OCC in OCF	prededuzione	€ 2.600
ADER	privilegio e chirografo	€ 135.520,83
[REDACTED]	chirografo	€ 4.836,64
Tot		€ 143.357,47

L'attivo, per contro è rappresentato da:

- nessun bene immobile o mobile registrato;



- nessun deposito: il conto corrente a lui intestato presso la Banca Intesa San Paolo ha un saldo negativo di € 1.075,80;
- un reddito da lavoro dipendente dell'importo medio annuo (quantificato sugli ultimi 5 anni) di € 21.626,80 e , quindi, dell'importo medio mensile di € 1.802,23.

Dalla documentazione versata in atti emerge che il reddito mensile del nucleo familiare ammonta ad € 3.635,30 dal momento che la moglie del ricorrente ha, a sua volta, un reddito di € 1833,07: per contro le spese medie per il mantenimento della propria famiglia, composta da 4 persone di cui due figlie minori, ammontano ad € 1.753 (valore, peraltro, che risulta molto al di sotto della spesa media rettificata relativa a famiglie di quattro persone che vivono in Toscana e che ammonta ad € 2.813,68 ed è vicino alla soglia di povertà assoluta).

Appare, dunque, chiaro che con il reddito del nucleo familiare al netto delle spese di mantenimento non consente a [REDACTED] di adempiere alle proprie obbligazioni.

Attraverso l'analisi del compendio documentale è agevole, altresì, riscontrare:

- che il soggetto non ha fatto ricorso ad altra procedura analoga nei precedenti 5 anni;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

La domanda proposta, pertanto, soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.

L'OCC viene nominato liquidatore non essendovi motivi ostativi a tale designazione

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di: [REDACTED] **residente a IMPRUNETA alla via [REDACTED]**
[REDACTED] n° [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore l'O.C.C., dott. [REDACTED], con studio in Firenze alla Piazza [REDACTED] n° [REDACTED].;

ORDINA



ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Firenze, 4-12-2024

IL RELATORE ED ESTENSORE

Dott.ssa Rosa Selvarolo

LA PRESIDENTE

dott.ssa Maria Novella Legnaioli



